

INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE: LA FIGURA DEI
NONNI NELL'ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

*BEST INTEREST OF THE CHILD: THE FIGURE OF
GRANDPARENTS IN THE FOSTER CARE SYSTEM*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 1256-1275



Rosita LIFRIERI

ARTÍCULO RECIBIDO: 18 de enero de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de marzo de 2022

RESUMEN: Il presente saggio pone l'attenzione sulla valorizzazione della figura dei nonni, nell'affido temporaneo, da parte del giudice del merito. Tale valorizzazione risponde all'interesse superiore del minore: affidare il bambino, già allontanato dai suoi genitori biologici, ai nonni significa evitarli lo sdraticamento, dal contesto familiare in cui è cresciuto. In materia di affidamento familiare, è fondamentale non allentare il legame che il minore ha con il nucleo familiare d'origine, in quanto tale istituto, superate le situazioni temporanee di difficoltà dei genitori per le quali viene disposto, prevede il rientro dello stesso minore nella sua famiglia d'origine.

PALABRAS CLAVE: Affidamento familiare; nonni; minore.

ABSTRACT: *This essay focuses on the enhancement of the figure of grandparents, in temporary custody, by the judge of merit. This enhancement responds to the best interests of the child: entrusting the child, already estranged from his biological parents, to the grandparents, means avoiding him from becoming relaxed from the family context in which he grew up. In the matter of family custody, it is essential not to loosen the bond that the minor has with the family unit of origin, as this institution, once the temporary situations of difficulty of the parents for which it is ordered are overcome, provides for the return of the same minor to the his family of origin.*

KEY WORDS: *Family fostering; grandparents; child..*

SUMARIO.- I. INTRODUZIONE:L’AFFIDAMENTO FAMILIARE.- I. Le modifiche alla l. n. 184/1983 apportate dalla l. n. 173/2015.- II. IL RUOLO DEI NONNI NELL’AFFIDO TEMPORANEO.- III. RIFLESSIONI CONCLUSIVE SULL’AFFIDO TEMPORANEO AI NONNI COME PROTEZIONE DEL MINORE E SUL RUOLO SVOLTO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

I. INTRODUZIONE: L’AFFIDAMENTO FAMILIARE.

L’istituto dell’affidamento familiare è stato introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, dalla legge 4 maggio 1983, n.184 Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.

L’art. 2 della presente legge al 1 comma così recita: “il minore, che sia privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia possibilmente con figli minori o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione”.

Al 2 comma, invece, prosegue stabilendo che: “ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell’ambito della regione di residenza del minore stesso”.

L’intento del legislatore è stato, dunque, quello di introdurre nell’ordinamento giuridico italiano un intervento di carattere temporaneo, quale appunto l’affidamento familiare, volto ad aiutare e sostenere i minori allontanati dalle famiglie di origine, che non sono in grado di occuparsi delle loro necessità¹.

Un istituto a carattere temporaneo in quanto dura per tutto il tempo in cui la famiglia di origine (con la quale il minore conserva un legame e nella quale, di norma, è destinato a rientrare) versa in una condizione di difficoltà, economica o psichica, tale da impedire al bambino un ambiente familiare idoneo per poter crescere serenamente e in modo equilibrato.

Successivamente nel 2001, con la legge n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, il sopracitato articolo 2 della l. n 184/1893 è stato così modificato: “il minore temporaneamente privo di un

¹ **ADDESSO, P.:** *Affidamento familiare, profili fiscali, contributivi, isee e amministrativi*, Franco Angeli, Milano, 2018, p.9.

ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia². Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi³.

Ne deriva che : il presupposto indefettibile dell'affidamento familiare è che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo; la sua funzione è quella di un intervento integrativo temporaneo del rapporto familiare; con l'affidamento familiare, lo stato familiare del minore non viene modificato: salvo specifico provvedimento di decadenza , i genitori mantengono la titolarità della responsabilità genitoriale, mentre agli affidatari spetta educare, mantenere ,istruire e assistere moralmente il minore⁴.

Così inteso, l'affidamento temporaneo si distingue dall'affidamento preadottivo (disciplinato dagli artt. 22 comma 6, 23 e 24, l. n 184/1983) che è l'affidamento

2 Sul punto LONG, J.: "La tutela civile del minore", in AA.VV.: *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, (a cura di L. LENTI), volume sesto, Giuffrè, Milano, 2012, p. 215: " Sebbene in alcune regioni italiane il ricorso all'istituzionalizzazione sia stato superato già prima della scadenza prevista dal legislatore, non tutti gli istituti esistenti sono stati effettivamente chiusi ;talvolta inoltre si è palesato il rischio di un mero cambio di denominazione o di un rilevante ampliamento della capacità ricettiva delle comunità educative preesistenti."

3 Sull'affidamento familiare BIANCA, C.M.: "Note per una revisione dell'istituto dell'adozione", *Juscivile*, 2018, n. 1°, pp. 60-64 osserva che: "L'affidamento ha, e deve conservare, una presenza centrale nell'area delle forme di interven- to a favore dei minori, ma occorre che ne sia garantita l'applicazione conforme alla sua funzione. Pure se previsto per sopperire alle situazioni in cui il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, l'affidamento familiare inserisce il minore in una famiglia, che deve assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art. 2 l. adoz.). Gli enti e le strutture giuridiche non sono in grado di assolvere questi compiti e soprattutto non sono in grado di prestare quella cura affettiva che può essere prestata solo attra- verso uno stabile rapporto personale. Di questa cura il minore ha bisogno essenziale per la sua crescita armoniosa. Si rende pertanto assolutamente necessario escludere che il minore sia dato in affidamento ai servizi sociali o altri enti, salvi i casi di urgenza e comunque in via del tutto provvisoria".

4 Cfr. BIANCA.C.M.: *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 3-87.

sperimentale del minore ai richiedenti adottanti⁵. In altre parole l'affidamento preadottivo è finalizzato ad inserire definitivamente il minore adottato nella nuova famiglia.

Proseguendo, l'affidamento familiare può essere consensuale se i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore danno il loro consenso. Spetta al servizio sociale locale, del comune in cui si trova il minore, emanare il provvedimento di affido.

Al contrario, nel caso in cui manca il consenso della famiglia di origine, è il Tribunale per i minori, territorialmente competente, ad adottare d'ufficio il provvedimento. In quest'ultimo caso si parla di affidamento giudiziale⁶.

Per quanto concerne poi, il consenso del minore, questo non è richiesto dalla legge. Il minore però di età superiore a 12 anni, o anche di età inferiore se ha capacità di discernimento, deve essere ascoltato in quanto un eventuale dissenso, rende problematica la convenienza del provvedimento, da giustificarsi sempre nell'interesse del minore stesso⁷.

Sulla durata dell'affidamento familiare, la legge prevede che essa sia non superiore a ventiquattro mesi⁸; esso cessa invece con provvedimento della stessa autorità che lo ha emanato; quando viene meno la situazione di difficoltà della famiglia d'origine che lo ha determinato; nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento possa arrecare un pregiudizio al minore⁹.

Nello specifico però cosa succede quando il termine è scaduto e la famiglia di origine non ha risolto i suoi problemi, a causa dei quali è stato disposto l'affidamento familiare, ma mantiene un rapporto significativo con il minore?¹⁰

Il termine di ventiquattro mesi può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni nell'interesse esclusivo del minore. La legge n.149 del 2001 non stabilisce un limite al numero delle proroghe possibili, ma è obbligo dei servizi sociali e del Tribunale per i minorenni svolgere periodicamente delle verifiche, al fine di accertare se il minore può o no continuare a vivere e crescere nella famiglia diversa da quella di origine. ¹¹ In questi casi, nella realtà, avviene frequentemente, che il Tribunale per i minorenni, trattandosi di una decisione assai complessa,

5 BIANCA, C.M.: *Istituzioni di*, cit., p. 832.

6 VALBOA, U.: "L'affidamento familiare, in seguito alla legge di riforma del 28.03.2001 n. 149", *www.diritto.it*, 21 febbraio 2008.

7 BIANCA, C.M.: *Istituzioni di*, cit., p. 837.

8 Cfr. Art.4, comma 4, Legge 28 marzo 2001, n. 149.

9 Cfr. Art.4, comma 5, Legge 28 marzo 2001, n. 149.

10 Così BIANCA, C.M.: "Audizione Camera dei Deputati", *documenti.camera.it*, 10 giugno 2015.

11 V. ONIDA, T.: "Il processo di deistituzionalizzazione del minore", *www.minorigov.it*, 20 aprile 2016.

tende a prorogare l'affidamento del minore alla famiglia affidataria per un periodo lungo, al fine di custodire contemporaneamente il legame del bambino con la sua famiglia d'origine. Ecco allora che, queste situazioni particolari, sono delle vere e proprie zone grigie: il minore non può né rientrare nella famiglia di origine, causa la situazione familiare in cui versa, né può essere dichiarato adottabile.

Sul punto, le esperienze realizzate finora, dimostrano come, pur essendo primario l'obiettivo, di far rientrare il minore affidato nella sua famiglia di origine, solo una parte di minori affidati, che versano nella situazione sopradetta, rientrano a casa dai propri genitori; gli altri restano nelle famiglie affidatarie, anche dopo la maggiore età, in quanto la famiglia d'origine, nel corso del tempo, pur mantenendo un legame significativo con il minore, non è riuscita a garantire allo stesso un'ambiente idoneo per una giusta crescita e formazione.

I. Le modifiche alla l. n. 184/1983 apportate dalla l. n. 173/2015.

Per quanto concerne il rapporto minori e famiglia affidataria, nel 2015, è stata introdotta la legge 19 ottobre, n. 173 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

La novella normativa prevede da un lato la possibilità che il minore affidato, se dichiarato adottabile, possa essere adottato dalla famiglia affidataria; dall'altro lato intende dare attuazione al principio della continuità dei rapporti affettivi, nati durante il periodo dell'affidamento familiare.

Così infatti l'art. 1 della legge n. 173 del 2015 stabilisce che all'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i commi 5 bis e 5 ter.

Iniziando dal comma 5 bis, esso recita: "qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il Tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria".

E' necessario precisare però che, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità è determinante, non il prolungato periodo di affidamento del minore, ma l'accertamento della sua situazione di abbandono, così come disposto dall'art. 8, I comma legge 4 maggio 1983, n. 184¹².

¹² Art. 8, I comma, Legge 4 maggio 1983, n. 184, capo II del Titolo II: "Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti

Qualora la famiglia affidataria chieda di poter adottare il minore dichiarato adottabile, deve presentare domanda nominativa al Tribunale per i minorenni, motivando la stessa con l'esistenza di un legame affettivo stabile e duraturo, consolidatosi nel tempo tra gli affidatari e il minore.

Il successivo comma 5 ter dell'art. 1 legge n. 173 del 2015 stabilisce che: "qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento".

In altre parole la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi, durante l'affidamento, tra il minore e la famiglia affidataria, deve essere assicurata soltanto se non risulta essere pregiudizievole all'interesse del minore. Viene da pensare che tale disposizione normativa può tradursi nell'importante principio di Guglielmo di Occam: "affectus non sunt multiplicandi praeter necessitatem", ossia non moltiplicare gli affetti più del necessario, se ciò avviene a rischio di esperienze traumatiche del minore interessato¹³.

Sicché il legame minore-affidatari non costituisce un valore in sé, il cui rispetto deve avvenire sempre e comunque, ma soltanto nel caso in cui risulti essere importante, funzionale, ad una crescita serena ed equilibrata del bambino. Difatti la legge n. 173 del 2015 è una legge che pone al centro della tutela il minore: riconoscere la continuità degli affetti, nati durante il periodo dell'affidamento familiare, significa garantire un'ulteriore protezione a tutti quei bambini che vivono, nella loro vita, la separazione dalla propria famiglia di origine e il collocamento in un contesto familiare diverso da quello di nascita.

Forse allora per una corretta applicazione della legge sopracitata basterebbe applicare il celebre monito Kantiano¹⁴. Immanuel Kant sostiene che: "l'uomo va trattato sempre come fine e mai come mezzo"¹⁵. Secondo il filosofo, il presupposto di ciò è da rinvenirsi nel fatto che l'esistenza di ogni persona, è in sé un fine stesso. L'uomo, si rappresenta come fine in sé, non come qualcosa che può essere usata come oggetto del rispetto.

a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio."

- 13 Così LOSCO, M.: "Il lungo cammino per il riconoscimento del diritto alla continuità di positive relazioni affettive, per i minorenni in affido familiari dichiarati adottabili", *psicologia & giustizia*, 2018, num. 2°, p. 1ss.
- 14 HEILEGGER, H.B.: "La legge sulla continuità degli affetti: nuove prospettive in tema di adozione e affidamento.", *genitorisidiventa.org*, 6 maggio 2018.
- 15 Sul punto si veda KANT, I.: *Critica della Ragione Pratica e Fondazione della Metafisica dei Costumi* (a cura di C. LAZZERINI), Glifo Ebooks, Roma, 2018, p. 10, che così afferma: "Ora io dico: l'uomo, e in generale, ogni essere razionale esiste come fine in se stesso, e non soltanto come mezzo che questa o quella volontà possa usare a suo piacimento. Anzi, l'uomo, in tutte le sue azioni rivolte verso se stesso come verso altri esseri razionali, deve sempre considerare nello stesso tempo l'uomo come fine".

Così il minore è soggetto di diritti inalienabili, è grazie ai principi affermati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991) che viene modificata l'idea di bambino che non "si configura più come mero oggetto di tutela e protezione ma come vero e proprio soggetto di diritti, come persona che ha un proprio valore e una propria dignità".¹⁶Sulla base della tutela internazionale dei diritti umani, si è giunti ad un riconoscimento dei diritti dei bambini e all'individuazione degli strumenti per promuoverli, difenderli¹⁷.

La stessa legge n. 173 del 2015 è la dimostrazione di come il legislatore ha recepito quanto contenuto nei provvedimenti della Corte europea dei diritti dell'uomo; nello specifico il riferimento va alla sentenza Moretti e Benedetti c. Italia¹⁸ del 27 aprile 2010 (ricorso n. 16318/07), in cui la frequentazione delle figure affettive significative rappresenta una manifestazione del diritto di cui all'art. 8 Cedu.

Esso è intitolato "Diritto al rispetto della vita privata e familiare" e stabilisce al 1° comma che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Al 2° comma prosegue affermando che non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Nell'interpretare la nozione di vita familiare ex art. 8 Cedu, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso Moretti e Benedetti c. Italia, ha specificato che essa non comprende solo i rapporti fondati sul matrimonio e sulla filiazione legittima ma può comprendere altre relazioni de facto. La determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve avvenire sulla base di un certo numero di elementi: il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino, il tempo trascorso insieme tra i due, la qualità delle relazioni ecc.

Sono questi i valori tipici di un ambiente familiare valido in cui il ruolo svolto dal genitore, nei confronti del minore, è indispensabile per il suo sviluppo psico-fisico. Una cessazione di questi valori, costituenti relazioni di fatto a carattere

16 MENGARELLI, M.: "La tutela del minore", *Cittadini in crescita. Il garante: promozione e protezione*, 2006, num. 3°, p. 56.

17 MORO, A. C.: *Manuale di diritto minorile* (a cura di L. FADIGA), Zanichelli, Bologna, 2008, p. 10.

18 LIFRIERI, R.: "Due modelli giurisprudenziali e due ipotesi a confronto in tema di continuità affettiva", *Atti del Convegno The best interest of the child* (a cura di M. BIANCA), Sapienza, Roma, 22 settembre 2018.

familiare, è ingiusta per la crescita armoniosa del minore. E' da ciò che si rileva l'importanza della continuità degli affetti¹⁹, la cui tutela successivamente è stata riconosciuta dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, la quale mira ad assicurare al minore una famiglia fondata su validi legami affettivi piuttosto che una famiglia basata su requisiti di tipo formale²⁰.

II. IL RUOLO DEI NONNI NELL'AFFIDO TEMPORANEO.

Sicuramente uno dei legami affettivi più importanti è quello che si stabilisce tra nonni e nipoti. I corrispettivi europei del termine italiano nonni, quello inglese *grandparents*, quello francese *grands-parent* oppure quello tedesco *großeltern*, rimandano ad una riflessione molto interessante: i nonni, all'interno del nucleo familiare, sono delle figure tanto importanti che si affiancano ai genitori, fin quasi certe volte a superarli²¹. Il ruolo dei nonni assume una valenza primaria nella vita dei bambini soprattutto quando questi ultimi sono molto piccoli.

In quest'ottica si inserisce e si sviluppa il tema dell'affido ai parenti (entro il quarto grado, come appunto i nonni), un tema che frequentemente resta invisibile sia nella percezione comune, sia nel dibattito concernente gli strumenti adatti a fronteggiare

situazioni familiari gravi, che rischiano di pregiudicare la crescita di minori. Il perché risiede in due fattori principali.

Il primo è che l'affido ai parenti, nel sentire comune, è spesso volte considerato come la formalizzazione di una prassi usuale, ossia l'accentuazione di quanto già comunemente avviene nelle famiglie in termini di scambio di aiuti, siano essi di natura domestica, economica o di cura.

In secondo luogo, il voler diffondere (attraverso campagne di sensibilizzazione) la cultura al reperimento di famiglie, in grado di accogliere minori in difficoltà, pone al centro dell'attenzione la figura dell'affidamento eterofamiliare²².

Il rapporto numerico tra minori in affidamento interfamiliare, eterofamiliare e minori accolti nei servizi residenziali colloca l'Italia in una posizione intermedia nel panorama europeo, precede la Germania e tutti i Paesi dell'Est in cui è molto

19 Cfr. GROSSO, P.G.: "Corte europea dei diritti dell'uomo: l'adozione di minori in affidamento familiare e la continuità degli affetti", *Prospettive assistenziali*, 2010, num.172°, pp. 24-26.

20 MONTARULI, V.: "Rivisitazione dell' "adozione mite", continuità affettiva e nuove prospettive in tema di adozione", *giudicedonna.it*, 2017, num.4°, p. 1ss.

21 V.LO SAPIO, G.: *Lei c'era. Il rapporto insostituibile tra nonni e nipoti*, Armando editore, Roma, 2007, p. 27.

22 V. MAY, M.P. *Il peso degli affetti. Una ricerca sull'affido a parenti nella provincia di Milano*, il Melograno, Milano, 2008, p. 16

elevato il ricorso all'istituzionalizzazione. Inoltre le statistiche (al 31 dicembre 2008) dimostrano, che circa il 50.4%, a livello nazionale, degli affidi alle famiglie sono interfamiliari. Spiccate differenze si registrano a livello locale, come ad esempio accade nelle regioni del sud, in cui la collocazione del minore presso un parente rappresenta i due terzi del totale. La ragione è chiara: il rimanere all'interno della propria sfera parentale limita, per quanto possibile, gli effetti negativi dello sradicamento del minore dall'ambiente di origine²³.

Su questa linea di pensiero si è espressa, nel 2019, la Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato che la preferenza all'affido interfamiliare (rispetto a quello eterofamiliare) è giustificabile, al fine di garantire, al minore, il diritto ad una crescita equilibrata all'interno della propria famiglia di origine.²⁴ Nello specifico il Tribunale per i minorenni di Venezia²⁵ dispone, d'ufficio, il collocamento di due minori in un ambiente etero-familiare, ritenuta l'inadeguatezza delle competenze dei genitori e dei nonni paterni. Ai servizi sociali spetta l'obbligo di disciplinare gli incontri anche in forma protetta. La Corte d'appello di Venezia, sulla base del reclamo del padre e dei nonni paterni fissa il termine di durata (18 mesi) del provvedimento impugnato. Conferma altresì l'inadeguatezza dei genitori, i quali entrambi hanno picchiato i minori, mentre il padre ha commesso atti di violenza sulla moglie dinanzi ai figli. Inoltre la Corte specifica che: l'inadeguatezza del padre a prendersi cura dei minori è dettata anche dal lavoro che egli svolge (l'autista); inadeguatezza confermata anche per i nonni, derivante dalla loro età avanzata, dai metodi educativi violenti utilizzati dal nonno nei confronti di un nipote e dall'atteggiamento critico della nonna verso la madre dei minori.

I nonni dei minori propongono ricorso per Cassazione, denunciando con il ricorso, la mancanza di un'accurata valutazione da parte della Corte di merito, esito a sua volta di un'accurata istruzione circa la ritenuta non idoneità dei nonni, a rendersi affidatari dei nipoti (la nonna solo una volta ha criticato la madre dei piccoli e il nonno ha schiaffeggiato il nipote solo in qualche occasione perché maleducato e indisponente). Inoltre presso gli stessi nonni, i minori sono stati già collocati transitoriamente, dal Sindaco, del comune di Gorgo al Monticano, nel luglio dello stesso anno, ai sensi dell'art. 403 c.c.²⁶ Tale art. 403 c.c.²⁷. "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori" stabilisce infatti che quando il minore è

23 LONG, J.: "La tutela", cit., p. 316.

24 RENNA, M.: "Affido intra-familiare e adeguatezza parentale", *rivistafamiglia.it*, 5 dicembre 2019.

25 Cass. 4 novembre 2019, n. 28257.

26 Cass. 14 maggio 2005, n. 10126: "la presenza di significativi rapporti con il minore, accompagnati dalle relazioni psicologiche e affettive, che normalmente caratterizzano un così stretto legame di parentela, da parte di un parente (nella specie la nonna), costituiscono il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono e quindi la dichiarazione di adottabilità. Lo stato di abbandono deve quindi basarsi sempre su un'obiettiva e reale situazione esistente in atto.

27 Sull'art. 403 c.c. si rimanda a BIANCA, M.: "Osservazioni sulla proposta di modifica dell'art. 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori A.C. 429/9", *giudicedonna.it*, 2017, num. 4°, pp. 1-5.

moralmente o materialmente abbandonato, oppure è allevato in locali pericolosi o da persone che per vari motivi (negligenza, immoralità, ignoranza) non sono capaci di provvedere all'educazione di lui, è la pubblica autorità, che a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un luogo sicuro, fino a quando si possa provvedere definitivamente alla sua protezione. Nonostante tale collocamento, ex. art. 403 c.c., dei minori, i nonni non sono stati sentiti in giudizio e a sostegno del mancato affidamento, da parte del Tribunale, nessuna c.t.u. è stata disposta.

Il secondo motivo, su cui poggia il ricorso, fatto valere dai ricorrenti, è l'omissione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti²⁸, ossia il rapporto affettivo in essere tra nonni e nipoti e il desiderio, manifestato, dei primi a prendersi cura dei secondi, in virtù del rapporto di confidenza e fiducia instaurato tra gli stessi.

Nell'esaminare il caso, la Corte di Cassazione, dopo aver ricordato la funzione dell'istituto dell'affido temporaneo (superare gli esiti pregiudizievoli dei genitori), ha aggiunto che a tale funzione deve accompagnarsi l'esigenza primaria di non allentare il legame del minore con la famiglia d'origine, di cui i nonni sono chiara espressione. In tal senso, il giudizio e l'eventuale istruttoria da svolgersi dal giudice del merito (concernente l'adeguatezza o meno del familiare prescelto all'affido temporaneo per salvaguardare lo sviluppo psico-fisico del minore) deve essere svolto valorizzando il ruolo delle figure vicarianti inter-familiari. Criterio guida in materia di affido, anche temporaneo, è il mantenimento del rapporto che il minore ha con la famiglia di origine. La misura dell'affidamento etero-familiare, (nel caso in questione disposto dai giudici di merito), pur costituendo un intervento "ponte" destinato a proteggere il minore, rimuovendo situazioni temporanee di difficoltà nell'ambito familiare, comunque costituisce un momento di separazione tra il minore e la sua famiglia di origine.

Ecco allora che, nell'interesse superiore del minore, la Corte ha valorizzato l'affido interfamiliare, alla luce del diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine. Evitando così quella doppia appartenenza che spesso il minore, con l'affido etero-familiare, è chiamato a vivere e da cui ha origine un conflitto di lealtà. Può accadere, infatti, che egli avverta sentimenti di tradimento, slealtà nei suoi confronti, sia da parte della famiglia di origine, sia da parte della famiglia affidataria.²⁹

Questo recente orientamento giurisprudenziale (sent. n. 28257/2019) è frutto del richiamo di quanto già affermato nel passato. Basti pensare alla sentenza sul noto

28 Cfr. I comma, n. 5, art. 360 c.p.c. "Sentenze impugnabili e motivi di ricorso".

29 GRECO, O.: *Il lavoro clinico con le famiglie complesse. Il test la doppia luna nella ricerca e nella terapia.*, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 70.

caso di Livorno³⁰. Una minore, viene inserita da subito in una struttura e affidata ai servizi sociali. Nella stessa struttura viene accolta anche la madre a causa delle sue compromesse condizioni psichiche, ma successivamente, attraverso relazione dei servizi sociali, si constata sia il fallimento del percorso di recupero delle capacità genitoriali della mamma sia un possibile miglioramento dei rapporti di questa con la figlia. Ad intervenire nel procedimento è la nonna, chiedendo l'affidamento della nipote. La madre aderisce a siffatta richiesta, ma il P.M. richiede la dichiarazione di adottabilità. Così il Tribunale per i minorenni dichiara l'adottabilità della minore. Sospende la responsabilità genitoriale della madre; nomina tutore provvisorio il responsabile del servizio sociale di Livorno; sospende gli incontri tra la minore e la nonna e dispone il collocamento provvisorio della minore presso una famiglia disponibile all'adozione. Ad appellare la sentenza sono la madre e la nonna della minore. Nello specifico, la nonna rivendica di poter fornire alla minore un'adeguata sostituzione della genitorialità, in vista di un recupero delle capacità genitoriali della madre, essendo ella sostenuta anche da un compagno, legato a lei da 19 anni.

La relazione del servizio sociale, dimostra però che la nonna non può assicurare un adeguato sviluppo psico-affettivo alla nipote. Positivo, invece, risulta dalla relazione, l'inserimento della piccola all'interno della famiglia, ritenuta idonea per l'adozione. Pertanto la Corte d'appello di Firenze respinge gli appelli riuniti.

La nonna ricorre per Cassazione. Ella invoca il diritto del minore a crescere all'interno della propria famiglia, ex art. 1 legge n. 183/1984, rilevando anche come, attraverso tale legge, ruolo insostituibile è dato alla valutazione delle possibilità che il cerchio parentale, più stretto, offre per poter supplire alle carenze dei genitori. Infatti secondo la ricorrente la sua idoneità e disponibilità all'affidamento, per esercitare una funzione di supplenza, di sostegno al recupero della capacità genitoriale della madre, non sono state adeguatamente valutate. In altre parole il convincimento del giudice si è fondato sulle relazioni dei servizi sociali.

La Corte di Cassazione, al fine di garantire la tutela del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, ha così accolto il ricorso della nonna, stabilendo una valutazione accurata delle possibilità di cura, che la nonna può fornire alla minore, al fine di garantirle la permanenza all'interno del nucleo della famiglia d'origine. L'accertata e verificata disponibilità della nonna, a prendersi cura della minore, in virtù dell'affetto nutrito verso quest'ultima, può integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, nonché la conseguente dichiarazione di adottabilità.

Ciò insegna e dimostra come i nonni hanno tutto il diritto di essere valutati come possibili affidatari, nel caso in cui l'ambiente familiare sia temporaneamente

30 Cass. 30 giugno 2016, n. 13431.

inidoneo alla crescita del minore, e quando essi manifestano seriamente la loro volontà a prendersi cura dei loro nipoti³¹.

Su quest'ultimo punto, infatti, occorre precisare che non è sufficiente né la mera disponibilità né l'aspirazione dei nonni, a farsi carico dei minori, ma è necessario un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, o deve esistere un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori, attraverso interventi sostitutivi dei genitori o denunce alle autorità di controllo³².

A tal riguardo, significativa è una recente sentenza, del 2020, del Tribunale di Castrovillari³³, avente ad oggetto la vicenda relativa all'affidamento di due minori, che si è conclusa con l'affidamento super esclusivo al padre dei due bambini, a causa dell'alienazione parentale, posta in essere dalla madre nei confronti del padre e a danno dei bambini. Nell'ambito di tale procedimento, si è proposta come soggetto aspirante all'affidamento dei minori, da preferire addirittura al padre dei medesimi, anche la nonna materna. Una proposta però ritenuta inaccoglibile, nell'ambito di tale disegno di legge, da parte dei giudici del Tribunale di Castrovillari per due fattori. Il primo riguardante il primato da riconoscere al legame genitoriale rispetto a quello nonna-nipote; il secondo concernente la probabile corresponsabilità della nonna materna nell'aver determinato la situazione di alienazione parentale, posta in essere dalla madre nei confronti del padre dei minori e a loro danno.

Tale sentenza conferma, in primo luogo, quanto affermato prima: la sola aspirazione dei nonni a divenire affidatari dei nipoti non è sufficiente affinché l'affidamento interfamiliare può considerarsi la soluzione ottimale (rispetto anche all'affido eterofamiliare) per garantire al minore la permanenza nella famiglia di origine.

In secondo luogo un'ulteriore riflessione sorge.

L'affido interfamiliare, costituisce una mossa all'interno di un sistema familiare preesistente, deve essere sempre valutato se può essere protettivo per il piccolo. Rispetto alla protettività, un punto critico è cogliere qual'è l'atteggiamento dei possibili parenti affidatari, i nonni, nei confronti del genitore del bambino; se

31 V. RUPERTO, C.: *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina. Libro I delle persone e della famiglia*, (a cura di G.S. RICHTER), Giuffrè, Milano, 2011, p. 264, che osserva: "È illegittimo e va pertanto annullato il decreto del tribunale per i minorenni con il quale, senza formalmente pronunciarsi sulla domanda di affidamento proposta dalla nonna del minore, sia disposto l'inserimento di quest'ultimo in una famiglia estranea, idonea all'affidamento, senza sentire i genitori dell'infante, mentre la legge sull'affidamento e l'adozione richiede che venga dai giudici verificata la volontà parentale su di un problema di sì grave importanza, non solo come verificata adesione ad un atto assistenziale prospettato dai servizi sociali, ma, soprattutto come accettazione, o rifiuto, di una collocazione del figlio fuori della famiglia di sangue, avente notevolissimi riflessi ed implicazioni sulla potestà parentale, ed, almeno potenzialmente, sulla prosecuzione stessa dei rapporti con il minore. (App. Torino, 11 luglio 1991. Dir.famiglia 1991, f. 4)".

32 Cass. 31 marzo 2011, n. 7504.

33 Trib. Castrovillari 30 giugno 2020, n. 1218.

esistono possibili dinamiche, che essi si giocano reciprocamente, nel dare/prendere in affidamento il minore. Il bambino non può trovarsi coinvolto in un gioco che ha a che fare con la storia familiare dei suoi genitori perché così facendo, egli pur mantenendo dei punti di riferimento affettivi ed educativi propri della famiglia d'origine, viene coinvolto al centro di dinamiche disfunzionali. Tutto ciò pregiudica la possibilità per il minore stesso di crescere in una famiglia dedita e amorevole nei suoi confronti³⁴.

In definitiva, nel caso dell'affido temporaneo, il ruolo dei nonni è valorizzato dalla giurisprudenza recente al fine di non allentare il legame del minore con la famiglia di origine, di cui gli stessi nonni sono chiara espressione, ma il loro ruolo (come evidenziato dall'evoluzione della famiglia in senso antiautoritario), in tutte le relazioni affettive di maggiore rilievo deve essere di supporto e di aiuto³⁵. In capo agli ascendenti si configura un obbligo e un insieme di doveri di intrattenere relazioni positive con minori che risultano essere fondamentali per un'adeguata esplicazione della loro personalità.³⁶

In quest'ottica, il contributo della figura dei nonni si svolge nell'interesse esclusivo del minore.

III. RIFLESSIONI CONCLUSIVE SULL'AFFIDO TEMPORANEO AI NONNI COME PROTEZIONE DEL MINORE E SUL RUOLO SVOLTO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

Ponendo l'attenzione sul diritto interno e sul diritto sovranazionale, il diritto di famiglia si muove lungo delle direttrici dirette a tutelare il soggetto familiare debole: il minore.

Una tutela che si declina riconoscendo, allo stesso, il diritto di crescere e di essere educato, nell'ambito della propria famiglia, ex art. 1 l. n. 184/1983.

Il problema dei minori fuori famiglia non riguarda solo i figli dati in adozione ma anche quelli dati in affidamento familiare. Quest'ultimo, pur essendo un'alternativa più favorevole rispetto alla collocazione del bambino presso strutture di

34 GIORDANO, M.: "Il significato dell'allontanamento nel processo di protezione del minore e della "cura sociale" della famiglia di origine" in AA.VV.: *A Babele non si parla di affido* (a cura di M. GIORDANO, M. IAVARONE, C. ROSSI), Franco Angeli, Milano, 2011, p. 75.; Sul punto BIANCA, M.: "Il diritto del minore all'amore dei nonni" in *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, tomo I, Univ. Catania, Giuffrè, 2006, p. 130 osserva che: "La maggioranza delle decisioni si fonda sull'applicazione degli artt. 330 ss. sulla decadenza della potestà genitoriale, dove il ruolo dei nonni assume un contenuto esclusivamente conflittuale. La lettura di questi decisioni fa emergere il triste dato dell'affermazione del conflitto tra genitori del bambino e nonni, conflitto in cui a pagarne le spese è solamente il soggetto minore, il cui equilibrio risulta compromesso da differenti modelli di riferimento".

35 BIANCA M.: "Il diritto", cit., p. 123.

36 BIANCA M.: "Il diritto" cit., p. 141.

accoglienza, comunque determina un allontanamento del figlio dalla propria famiglia d'origine. Infatti anche un distacco di due anni, del bambino dalla propria famiglia, può incidere sulla sua crescita, alterando i suoi affetti.³⁷ Ecco perché la legge prevede che per ricorrere all'affidamento familiare è necessario dapprima accertare se sussiste un ambiente familiare idoneo allo sviluppo del minore; successivamente, accertato ciò, la giurisprudenza recente sottolinea che il giudice del merito deve valorizzare le figure vicarianti inter-familiari, come i nonni, nel giudizio di adeguatezza del familiare prescelto all'affido temporaneo.

Valorizzare la figura dei nonni significa riconoscere un ruolo sostitutivo della famiglia allargata rispetto a quella nucleare. Ruolo già affermato in questi termini dalla l. n. 184/1983, in materia di adozione. All'art. 8 della legge citata, infatti, si prevede che il minore, abbandonato dai genitori, non può essere dichiarato in stato di adottabilità se ci sono parenti stretti che vi possono provvedere.

Valorizzare la figura dei nonni nell'affidamento temporaneo risponde all'esigenza del minore (già allontanato dai suoi genitori biologici) di non vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto³⁸. Ciò in quanto l'obiettivo principale cui si tende è sempre il benessere del bambino; in questo senso la relazione nonni -nipoti è la declinazione del principio del superiore interesse del minore³⁹. Un principio che affonda le proprie origini nella Convenzione sui diritti dell'infanzia⁴⁰ ex art. 3 secondo cui: "in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore⁴¹ deve essere una considerazione preminente". Con la Riforma del 1975⁴² è divenuto criterio guida nel rapporto genitore-figlio e in ogni decisione, rimessa al giudice, avente ad oggetto la tutela del minore. Così, proprio nell'affidamento familiare, quale istituto a protezione del minore, si inserisce il delicato compito che il giudice del Tribunale per i minorenni⁴³

37 V. BIANCA, C. M.: "Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia", *Riv.Familia*, 2016, fasc1-2, p. 3 ss.

38 LONG, J.: "La tutela", cit., p. 316.

39 Sul principio *the best interest of the child* si vedano gli atti del convegno *The best interest of the child* in corso di pubblicazione (a cura di M. BIANCA), Sapienza, Roma, 20-22 settembre 2018.

40 Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.

41 Art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, intitolato "Diritti del minore" al 2 comma stabilisce: "in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente".

42 Legge 19 maggio 1975, n. 151.

43 Sulla figura del giudice minorile, così si esprime CIVIDALI, I.: "Percorso tematico. Il giudice minorile", *Il mestiere di giudice minorile, rassegna bibliografica*, 2009, num. 2°, p. 10: "la figura del giudice minorile sperimenta ogni giorno un ruolo completamente diverso ... Un ruolo di avvicinamento della parte, di persuasione, di chiarimento civico della responsabilità che incombe al genitore ... I problemi di tecnica giuridica non sono prioritari, ma semmai posteriori in siffatta materia. ... Quando si parla di giudici della famiglia, si chiede un giudice che non saprà porsi solo il problema di interpretazione della legge ... egli deve riempire i principi generali con conoscenze della realtà, e se non vogliamo assistere al triste spettacolo di magistrati che al di fuori della tecnica giuridica fanno solo esprimere pregiudizi o giudizi banali ... dobbiamo

è chiamato a svolgere. Già dal 1908⁴⁴, si è ritenuto che nei tribunali un giudice dovesse dedicarsi in special modo ai procedimenti riguardanti i minorenni, con l'inestimabile vantaggio di acquisire una specializzazione nella materia minorile e di studiare la psicologia del minore con animo quasi paterno. Un'antica sentenza (n. 222/1983) della Corte Costituzionale così dispone: "il Tribunale per i minorenni è stato istituito proprio perché si è ritenuto che il minore, spesso portato al delitto da complesse carenze di personalità dovute a fattori familiari, ambientali e sociali, deve essere valutato da giudici specializzati che hanno strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare adeguatamente la personalità del minore al fine di individuare il trattamento rieducativo più appropriato... La 'tutela dei minori' si colloca così tra gl'interessi costituzionalmente garantiti, come questa Corte ha sottolineato in varie pronunce (sentenze n. 25 del 1965, nn. 16 e 17 del 1981). Il Tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli 'istituti' dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla 'protezione della gioventù'".⁴⁵ Orbene il giudice deve indagare sulla situazione personale e familiare del minorenne al duplice scopo di assicurare il suo benessere⁴⁶, e di attuare interventi nei confronti dei suoi genitori, in caso di loro trascuratezza o ambiente patogeno. In altre parole il giudice del Tribunale per i minorenni, applica le sue competenze per garantire la protezione della persona del minore in situazioni di pregiudizio (o di abbandono) dello stesso, attraverso il rispetto delle norme previste dalla Costituzione italiana quale legge fondamentale. Il riferimento va subito all'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Una norma che rappresenta una clausola generale per la tutela della persona umana, sottolineando al contempo come l'ordinamento è preordinato in funzione dell'uomo. Non è l'uomo ad essere lo strumento dei fini dello Stato, ma è esso stesso il fine ultimo dell'ordinamento.⁴⁷ Proseguendo l'art.30 Cost prevede, al l comma, che ai genitori, spetta il diritto e il dovere di mantenere, educare e istruire i figli, anche se essi sono nati fuori dal matrimonio. Evidente è la ratio legis sottesa a siffatta norma: il legislatore, pur riconoscendo la preminenza della famiglia legittima, intende garantire la tutela

subito e senza indugi pensare alla loro formazione che, si badi bene, non si fa solo con l'esercizio ma richiede strutture e iniziative esterne".

44 Circolare 11 maggio 1908, n. 291.

45 Così testualmente MONTARULI, V.: "Quale giudice per la famiglia e per i minori?", *giudicedonna.it*, 2015, num.2", pp.1-7.

46 Sul punto CICCARELLO, S. MARINELLI, D.: *Il tribunale per i minorenni. Le competenze civili*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011, p. 157, osservano: "Per questo, in osservanza dei principi stabiliti nella Costituzione e nella Convenzione di Strasburgo, il giudice deve tutelare in via prioritaria l'interesse del minore, il quale secondo una pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza-Corte Cost.20 luglio 1990, n. 341) ha diritto a ricevere una educazione ed un'ideale collocazione sociale nonché a conseguire appropriati equilibri affettivi. Nell'ottica del raggiungimento di siffatto obiettivo il giudice, i cui operato è improntato sui principi della neutralità ed equidistanza, non può tuttavia rimanere terzo in seno al procedimento, dovendo egli prendere in considerazione i predetti interessi".

47 BIANCA, C. M.: *Istituzioni di*, cit., p. 90.

anche ai figli nati fuori dal matrimonio, indispensabile al pieno sviluppo della persona umana. Fondamentale è poi il diritto di ascolto del minore, introdotto, quale principio generale nell'ordinamento giuridico italiano, dall'art. 12 della legge n. 176/1991 di ratifica della Convenzione Onu, sui diritti del fanciullo del 1989. Successivamente è stato poi rafforzato dalla Convenzione di Strasburgo⁴⁸ sull'esercizio dei diritti dei minori. L'attuale codice civile italiano parla di ascolto del minore negli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies⁴⁹. L'ascolto del minore è finalizzato a recepire, nel processo, tutte quelle opinioni, esigenze della persona minore di età, il cui interesse è criterio determinante di giudizio, poiché soggetto vulnerabile⁵⁰. Un interesse che deve essere valutato caso per caso dal giudice, attraverso un'analisi accurata della situazione familiare del bambino e di tutte le cure, morali e materiali, che ogni figlio ha diritto di ricevere.

48 Convenzione di Strasburgo 25/01/1996, ratificata in Italia con la legge n. 77 del 20/03/2003.

49 Articoli introdotti dalla legge 10/12/2012, n. 219 -Riforma della filiazione.

50 CAVALLO, M.: *Le mille facce dell'ascolto del minore*, Armando editore, Roma, 2012, p. 56.

BIBLIOGRAFIA

ADDESSO, P.: *Affidamento familiare, profili fiscali, contributivi, isee e amministrativi*, Franco Angeli, Milano, 2018, p.9.

BIANCA, C.M.: "Note per una revisione dell'istituto dell'adozione", *Juscivile*, 2018, n. 1°, p.60ss.

BIANCA, C. M.: " Audizione Camera dei Deputati", *documenti.camera.it*, 10giugno2015.

BIANCA, C. M.: Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia, *Riv.Familia*, fasc.1-2, 2016, p.3ss.

BIANCA, C.M.: *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2018, p.387.

BIANCA, M.: "Osservazioni sulla proposta di modifica dell'art.403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori, A.C.429 9, *giudicedonna.it*, num.4°, 2017, p.1ss.

BIANCA, M.: "Il diritto del minore all'amore dei nonni "in *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, Univ. Catania, Giuffrè, 2006.

CAVALLO, M.: *Le mille facce dell'ascolto del minore*, Armando editore, Roma, 2012, p.56.

CICCARELLO, S. MARINELLI, D.: *Il tribunale per i minorenni. Le competenze civili*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011, p.157.

CIVIDALI, I.: "Percorso tematico. Il giudice minorile.", *Il mestiere di giudice minorile*, *Rassegna bibliografica*, num. 2°, 2009, p.10.

GIORDANO, M.: " Il significato dell'allontanamento nel processo di protezione del minore e della "cura sociale" della famiglia di origine" in AA.VV.: *A Babele non si parla di affido* (a cura di M.GIORDANO, M. LAVARONE, C. ROSSI), Franco Angeli, Milano, 2011, p.75.

GRECO, O.: *Il lavoro clinico con le famiglie complesse. Il test la doppia luna nella ricerca e nella terapia.*, Franco Angeli, Milano, 2006, p.70.

GROSSO, P.G.: "Corte europea dei diritti dell'uomo: l'adozione di minori in affidamento familiare e la continuità degli affetti" , *Prospettive assistenziali*, num.172°, 2010, p.24ss.

HEILEGGER, H.B.: "La legge sulla continuità degli affetti : nuove prospettive in tema di adozione e affidamento.", *genitorisidiventa.org* ,6 maggio 2018.

KANT,I.: *Critica della Ragione Pratica e Fondazione della Metafisica dei Costumi* (a cura di C. LAZZERINI), Glifo Ebooks, Roma,2018,p.10.

LIFRIERI,R.: "Due modelli giurisprudenziali e due ipotesi a confronto in tema di continuità affettiva",*Atti del Convegno The best interest of the child* (a cura di M. BIANCA), Sapienza , Roma, 22 settembre 2018.

LO SAPIO,G.: *Lei c'era.Il rapporto insostituibile tra nonni e nipoti*,Armando editore, Roma,2007,p.27.

LONG, J.: "La tutela civile del minore",in AA.VV.:*Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*(a cura di L. LENTI), Giuffrè,Milano,2012,p.215.

LOSCO, M.: "Il lungo cammino per il riconoscimento del diritto alla continuità di positive relazioni affettive, per i minorenni in affido familiari dichiarati adottabili", *psicologia & giustizia*, num. 2°,2018,p.Iss.

MAY ,M.P. *Il peso degli affetti. Una ricerca sull'affido a parenti nella provincia di Milano*, il Melograno, Milano,2008,p.16.

MENGARELLI, M.: "La tutela del minore",*Cittadini in crescita.Il garante:promozione e protezione*, num.3°,2006,p.56.

MONTARULI, V.: "Quale giudice per la famiglia e per i minori?", *giudicedonna.it*, num.2°,2015,p.Iss.

MONTARULI, V.: "Rivisitazione dell' "adozione mite",continuità affettiva e nuove prospettive in tema di adozione",*giudicedonna.it* , num.4°, 2017.

MORO,A .C.: *Manuale di diritto minorile*(a cura di L.FADIGA) ,Zanichelli,Bologna,2008,p.10.

ONIDA, T.: "Il processo di deistituzionalizzazione del minore",*www.minorigov.it* , 20 aprile 2016.

RENNA, M.: "Affido intra-familiare e adeguatezza parentale",*rivistafamiglia.it*,5 dicembre 2019.

RUPERTO ,C.:*La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina. Libro I delle persone e della famiglia* (a cura di G.S. RICHTER), Giuffrè,Milano,2011,p.264.

VALBOA,U.: "L'affidamento familiare, in seguito alla legge di riforma del 28.03.2001 n. 149", www.diritto.it, 21 febbraio 2008.